


XVII LEGISLATURA



Verifica delle quantificazioni

A.C. 4200

Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno

(Conversione in legge del DL 243/2016)

Emendamenti del Governo 1.04 e 7.16

N. 483 – 1° febbraio 2017



Camera dei deputati

XVII LEGISLATURA

Verifica delle quantificazioni

A.C. 4200

Interventi urgenti per la coesione sociale e territoriale, con particolare riferimento a situazioni critiche in alcune aree del Mezzogiorno

(Conversione in legge del DL 243/2016)

Emendamenti del Governo 1.04 e 7.16

N. 483 – 1° febbraio 2017

La verifica delle relazioni tecniche che corredano i provvedimenti all'esame della Camera e degli effetti finanziari dei provvedimenti privi di relazione tecnica è curata dal Servizio Bilancio dello Stato.

La verifica delle disposizioni di copertura, evidenziata da apposita cornice, è curata dalla Segreteria della V Commissione (Bilancio, tesoro e programmazione).

L'analisi è svolta a fini istruttori, a supporto delle valutazioni proprie degli organi parlamentari, ed ha lo scopo di segnalare ai deputati, ove ne ricorrano i presupposti, la necessità di acquisire chiarimenti ovvero ulteriori dati e informazioni in merito a specifici aspetti dei testi.

SERVIZIO BILANCIO DELLO STATO - Servizio Responsabile

2 066760-2174 / 066760-9455 − ⊠ bs_segreteria@camera.it

SERVIZIO COMMISSIONI – Segreteria della V Commissione

☎ 066760-3545 / 066760-3685 — ⊠ com_bilancio@camera.it

La documentazione dei servizi e degli uffici della Camera è destinata alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari. La Camera dei deputati declina ogni responsabilità per la loro eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge. I contenuti originali possono essere riprodotti, nel rispetto della legge, a condizione che sia citata la fonte.

INDICE

Articolo 1-bis (articolo Aggiuntivo 1.04)	3 -
(Trattamento economico dei dipendenti ILVA)	3-
Articolo 7 (Emendamento 7.16)	5 -
(Procedure di aggiudicazione per interventi funzionali alla Presidenza del G7)	- 5 -

PREMESSA

Nella seduta del 1° febbraio 2017, il Governo ha presentato due proposte emendative corredate di relazione tecnica.

Si esaminano di seguito le disposizioni considerate dalle relazioni tecniche e le ulteriori previsioni che presentano profili finanziari.

VERIFICA DELLE QUANTIFICAZIONI

Articolo 1-bis (Articolo aggiuntivo 1.04) (Trattamento economico dei dipendenti ILVA)

<u>La proposta emendativa</u> introduce il comma 2-bis dell'articolo 1 del DL 243/2016, <u>autorizzando la spesa nel limite di 24 milioni di euro per l'anno 2017</u> allo scopo di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali sia avviato o prorogato, nel corso dell'anno 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni. All'onere, pari a 24 milioni di euro si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato da effettuare nell'anno 2017, di quota di corrispondente importo delle disponibilità del Fondo di rotazione per la formazione professionale¹

Viene corrispondentemente ridotta di 24 milioni di euro la quota di risorse da destinare, ai sensi dell'articolo 5, comma 4-bis, della L. 150/2015, alla gestione a stralcio separata, istituita nell'ambito dello stesso fondo di rotazione per essere destinata al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro.

Si fa presente che l'articolo 5, comma 4-bis, del D.Lgs. n. 150/2015 prevede che l'Agenzia Nazionale Politiche Attive Lavoro (ANPAL) effettui la verifica dei residui passivi a valere sul Fondo di rotazione di cui all'articolo 9, comma 5, del DL 148/1993, relativi a impegni assunti prima della data di entrata in vigore del medesimo comma 4-bis². Con decreto del Ministero del lavoro, di concerto con il Ministero dell'economia, sono individuate le risorse da disimpegnare a seguito della verifica di cui al primo periodo. Il 50 per cento delle risorse disimpegnate confluisce in una gestione a stralcio separata istituita nell'ambito dello stesso fondo di rotazione per essere destinate al finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, il quale dispone delle risorse confluite nella gestione a stralcio separata delegando l'ANPAL ad effettuare i relativi pagamenti.

¹ Di cui all'articolo 9, comma 5, del DL 148/1993.

² Comma introdotto dal D.Lgs. 24/9/2016, n. 185 ed in vigore dall'8/10/2016.

La <u>relazione tecnica</u> afferma che la proposta emendativa propone un'integrazione all'articolo 1, comma 2 del DL 243/2016, con il quale sono disciplinate le modalità di impiego delle risorse rinvenienti dalla restituzione degli importi erogati all'amministrazione straordinaria del gruppo ILVA a valere sui finanziamenti statali previsti dall'articolo 1, comma 6-bis del DL 191/2015.

In particolare, l'articolo aggiuntivo propone di integrare il trattamento economico dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti produttivi del gruppo ILVA per i quali dovesse essere avviata o prorogata la cassa integrazione guadagni straordinaria nel corso del 2017. L'intervento riguarderà circa 3.500 dipendenti delle imprese del gruppo ILVA in amministrazione straordinaria.

Al riguardo, la RT rileva che, in caso di ricorso alla cassa integrazione guadagni straordinaria nei confronti dei lavoratori sopra individuati, agli stessi, in base alla normativa attualmente vigente, sarebbe applicato un trattamento economico deteriore rispetto a quello precedentemente in essere.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, si rileva preliminarmente che l'onere indicato dalla proposta emendativa in esame, pari a 24 milioni di euro per il 2017, è configurato come limite massimo di spesa. Non si formulano pertanto osservazioni per i profili di quantificazione.

Si osserva peraltro che il predetto onere deriva dall'esigenza di corrispondere un trattamento economico integrativo in favore dei dipendenti impiegati presso gli stabilimenti del gruppo Ilva per i quali sia avviato o prorogato, nel corso del 2017, il ricorso alla cassa integrazione guadagni. La RT precisa che l'intervento riguarda una platea di circa 3.500 dipendenti, ma non indica l'importo medio annuo del trattamento integrativo da erogare, ai fini di una verifica della spesa complessiva.

Per quanto riguarda le modalità di copertura, a valere sul Fondo di rotazione per la formazione professionale, di cui all'articolo 9, comma 5, del DL 148/1993 - mediante utilizzo della quota già destinata dalla decreto legislativo n. 150/2015 alla gestione a stralcio separata per il finanziamento di iniziative del Ministero del lavoro e delle politiche sociali - andrebbe acquisita conferma che tale impiego non pregiudichi interventi già programmati a valere sulle risorse in questione. Andrebbe altresì confermato che la dinamica per cassa insita nelle finalità di spesa previste dalla proposta emendativa in esame sia conforme a quella già scontata nei tendenziali in relazione all'attuale destinazione delle medesime somme. Ciò al fine di escludere eventuali effetti sui saldi.

Articolo 7 (Emendamento 7.16)

(Procedure di aggiudicazione per interventi funzionali alla Presidenza del G7)

Normativa vigente. L'articolo 7 del DL in esame dispone che agli appalti pubblici di lavori, forniture e servizi da aggiudicare da parte del Capo della Struttura di Missione "Delegazione per la Presidenza Italiana del Gruppo dei Paesi più industrializzati" per il 2017, nei limiti temporali e nell'ambito degli stanziamenti assegnati, si applichino, in caso di necessità ed urgenza, le disposizioni di cui ai commi 1 e 6 dell'art. 63 del decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 (nuovo codice degli appalti pubblici), che individuano i presupposti in presenza dei quali si può procedere all'aggiudicazione mediante procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara.

<u>La norma</u> modifica l'articolo 7 del DL in esame disponendo che la procedura prevista dai commi 1 e 6 dell'art. 66 del decreto legislativo 50/2016, sopra richiamato, si applichi <u>previa motivazione per i singoli interventi delle ragioni di urgenza e della necessità</u> di derogare all'ordinaria procedura di gara strettamente correlata ai tempi di realizzazione degli stessi interventi per garantire l'operatività delle strutture a supporto della Presidenza italiana del G7.

La <u>relazione tecnica</u> afferma che l'emendamento non comporta nuova o maggiori oneri per la finanza pubblica.

<u>In merito ai profili di quantificazione</u>, non si formulano osservazioni tenuto conto del carattere ordinamentale delle modifiche recate dalla proposta emendativa.